



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Unità di direzione Assicurazione malattia e infortuni

Ordinanza concernente la sicurezza nell'uso delle gru (Ordinanza sulle gru)

Entrata in vigore prevista per il 1° settembre 2023

Rapporto esplicativo

Berna, marzo 2023

Indice

1. Situazione iniziale.....	3
2. Punti essenziali del progetto.....	3
3. Commento alle singole disposizioni	3
4. Ripercussioni per la Confederazione.....	4
5. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, nonché per i centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna	4
6. Ripercussioni sull'economia	4
7. Entrata in vigore.....	4

1. Situazione iniziale

Le disposizioni dell'ordinanza sulle gru vengono concretizzate con le due direttive CFSL 6510 «Formazione dei gruisti addetti alla manovra di autogrù e gru a torre» e 6511 «Verifica e controllo di autogrù e gru a torre».

Nell'ambito della revisione delle due direttive CFSL 6510 e 6511, la Commissione specializzata 12 della CFSL «Genio civile e costruzione» ha constatato una discrepanza tra l'attuale stato della tecnica riguardante la qualifica delle persone incaricate di agganciare i carichi e l'articolo 6 dell'ordinanza sulle gru. Il trasporto sicuro di carichi mediante gru presuppone che la persona che aggancia i carichi esegua il proprio compito in modo affidabile e sicuro. Le gru in funzione sollevano di norma carichi differenti. Ogni carico deve essere agganciato in maniera adeguata. I carichi agganciati in modo errato o impreciso costituiscono un pericolo per le persone e danneggiano i materiali. Agganciare carichi alle gru è considerato quindi un lavoro connesso con pericoli particolari conformemente all'articolo 8 dell'ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni (OPI; RS 832.30).

Secondo lo stato attuale della tecnica, i datori di lavoro possono affidare queste attività soltanto a collaboratori appositamente formati. L'ordinanza sulle gru però prescrive all'articolo 6 capoverso 3 che le persone incaricate di agganciare i carichi devono essere istruite su tale lavoro. Questa formulazione è obsoleta e risale infatti al 1999: su questo concordano la Commissione specializzata 12 della CFSL «Genio civile e costruzione» e i partner sociali principalmente coinvolti. Di conseguenza, dal punto di vista tecnico, istruire non è più sufficiente; è necessaria una formazione specifica.

2. Punti essenziali del progetto

Con lettera del 13 luglio 2022, la Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL) ha presentato al Consiglio federale, in virtù dell'articolo 85 capoverso 3 della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20), la richiesta di rivedere l'articolo 6 capoverso 3 dell'ordinanza del 27 settembre 1999 concernente la sicurezza nell'uso delle gru (ordinanza sulle gru; RS832.312.15). La CFSL ha allegato alla sua richiesta la seguente proposta di formulazione: «Le persone incaricate di agganciare i carichi devono essere formate su tale lavoro.».

Insieme alla Commissione specializzata 12 «Genio civile e costruzione», l'UFSP ha osservato che a tal riguardo anche l'articolo 5 capoverso 1 lettera c dovrebbe essere modificato. Anche in questo caso dal punto di vista tecnico istruire non è più sufficiente. I lavori di sollevamento mediante gru dovrebbero essere eseguiti soltanto da persone che sono state formate sull'uso della gru che manovrano.

3. Commento alle singole disposizioni

Articolo 2

Per una migliore comprensibilità, l'enumerazione alle lettere a e c dell'articolo 2 capoverso 2 è raggruppata diversamente. Le gru su binari e i sollevatori telescopici sono così distinti più chiaramente dalle tipiche gru montate su veicoli.

Articoli 5 e 6

Ogni anno la Suva registra circa 1200 nuovi infortuni professionali con le gru, di cui oltre 200 causano lesioni gravi o gravissime alle persone coinvolte. In circa 26 casi devono persino essere emanate rendite d'invalidità e cinque incidenti hanno esito mortale. Più di un terzo degli infortuni professionali in cui le vittime riportano lesioni da gravi a mortali è legato ad accessori di imbracatura, accessori di sollevamento o in generale a dispositivi di carico (art. 6).

Tuttavia anche nel manovrare gru industriali o gru di carico montate su camion (art. 5) le persone coinvolte riportano lesioni da gravi a mortali. Pure in questo caso di tratta di lavori connessi con pericoli particolari conformemente all'articolo 8 OPI. Purtroppo negli ultimi dieci anni il numero di infortuni gravi e gravissimi è rimasto a un livello costantemente elevato.

Pertanto i collaboratori non devono essere solamente istruiti, ma anche formati sull'aggancio di carichi e sull'uso della gru. L'istruzione è già una forma di preparazione. Con una formazione, però, l'apprendista deve anche dimostrare mediante un controllo dei risultati di apprendimento di aver compreso i contenuti del corso e di essere in grado di applicare nella pratica quanto appreso.

Con l'adeguamento dell'articolo 6 capoverso 3 e dell'articolo 5 capoverso 1 lettera c, l'ordinanza sulle gru è nuovamente conforme allo stato della tecnica e alla prassi odierna. Inoltre l'adeguamento dei due articoli genera chiarezza e certezza giuridica.

4. Ripercussioni per la Confederazione

L'ordinanza sulle gru rivista non ha ripercussioni per la Confederazione; non comporta oneri supplementari in termini di personale e finanze.

5. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, nonché per i centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna

L'ordinanza rivista non ha ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, né per i centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna, soprattutto perché non comporta nuovi compiti esecutivi.

6. Ripercussioni sull'economia

L'introduzione dell'obbligo di formazione per le persone che eseguono lavori di sollevamento mediante gru (art. 5) e per quelle incaricate di agganciare carichi (art. 6) è causa di determinati costi aggiuntivi, che fondamentalmente riguardano tutte le aziende che impiegano queste due categorie di persone.

Perciò si presume che la modifica degli articoli 5 e 6 avrà modeste ripercussioni sull'economia.

7. Entrata in vigore

Le modifiche degli articoli 2, 5 e 6 dell'ordinanza entrano in vigore il 1° settembre 2023.